

14 febbraio 2020

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ing. Luca CHIMENTON

I RISCHI DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE NEI CANTIERI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



MODULO 1 – PREMESSA ALLA PREVENZIONE INCENDI

MODULO 2 – LA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

MODULO 3 – LA PREVENZIONE, LA PROTEZIONE ED IL D.M. 10 MARZO 1998

MODULO 4 – L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI

LA PREVENZIONE INCENDI - IL DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

Nuovo DM 10/03/1998
Bozza Gennaio 2019



prevenzione, protezione e dm 10 marzo 1998

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

Campo di applicazione

Il decreto stabilisce, in attuazione al disposto art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, **le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.**



DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998
Art. 6 - designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.

2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.

3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

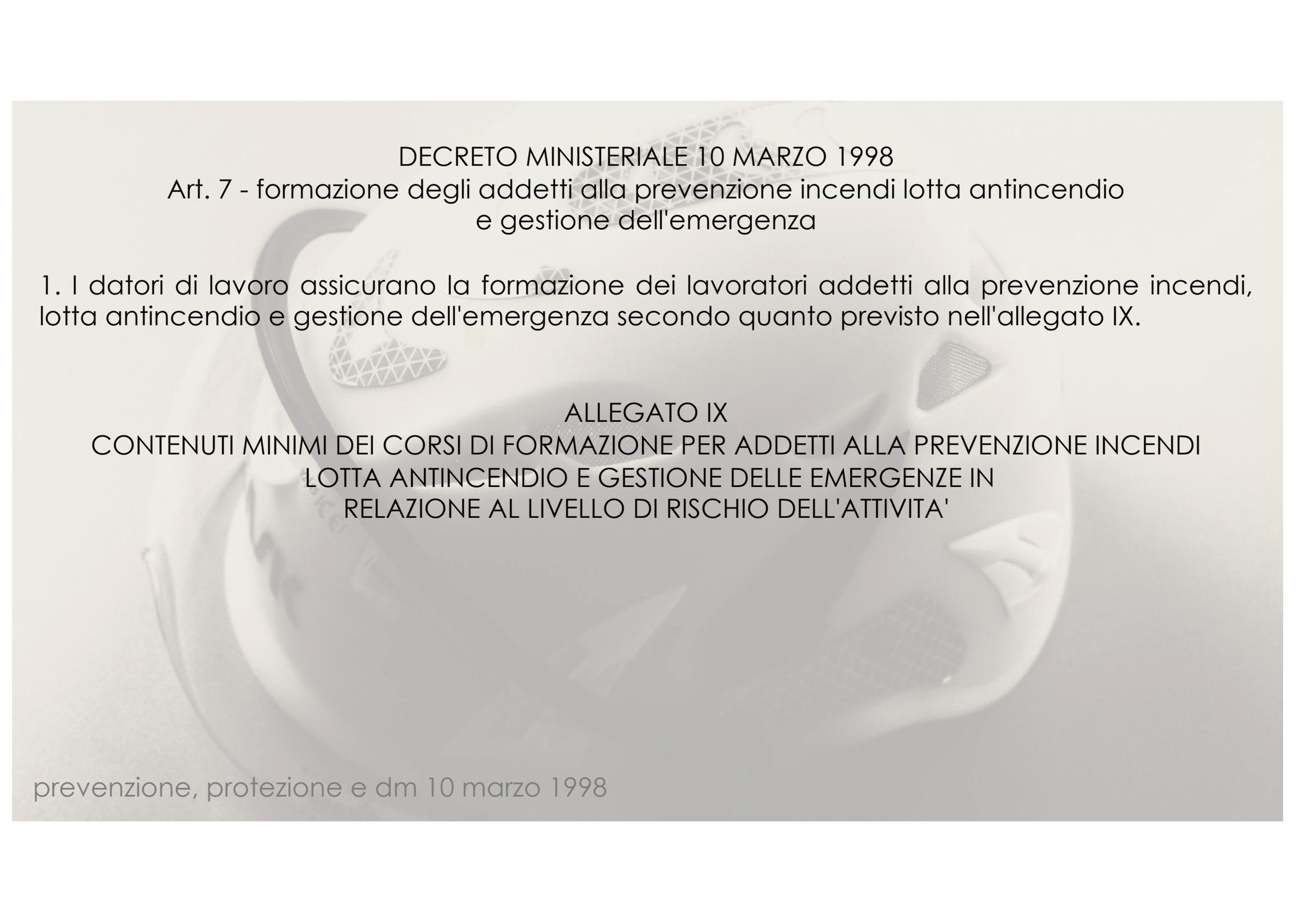
Esempi di cui all'allegato X:

- cantieri temporanei e mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi.



DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998
Art. 6 - designazione degli addetti al servizio antincendio

4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da apposita attestazione la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.



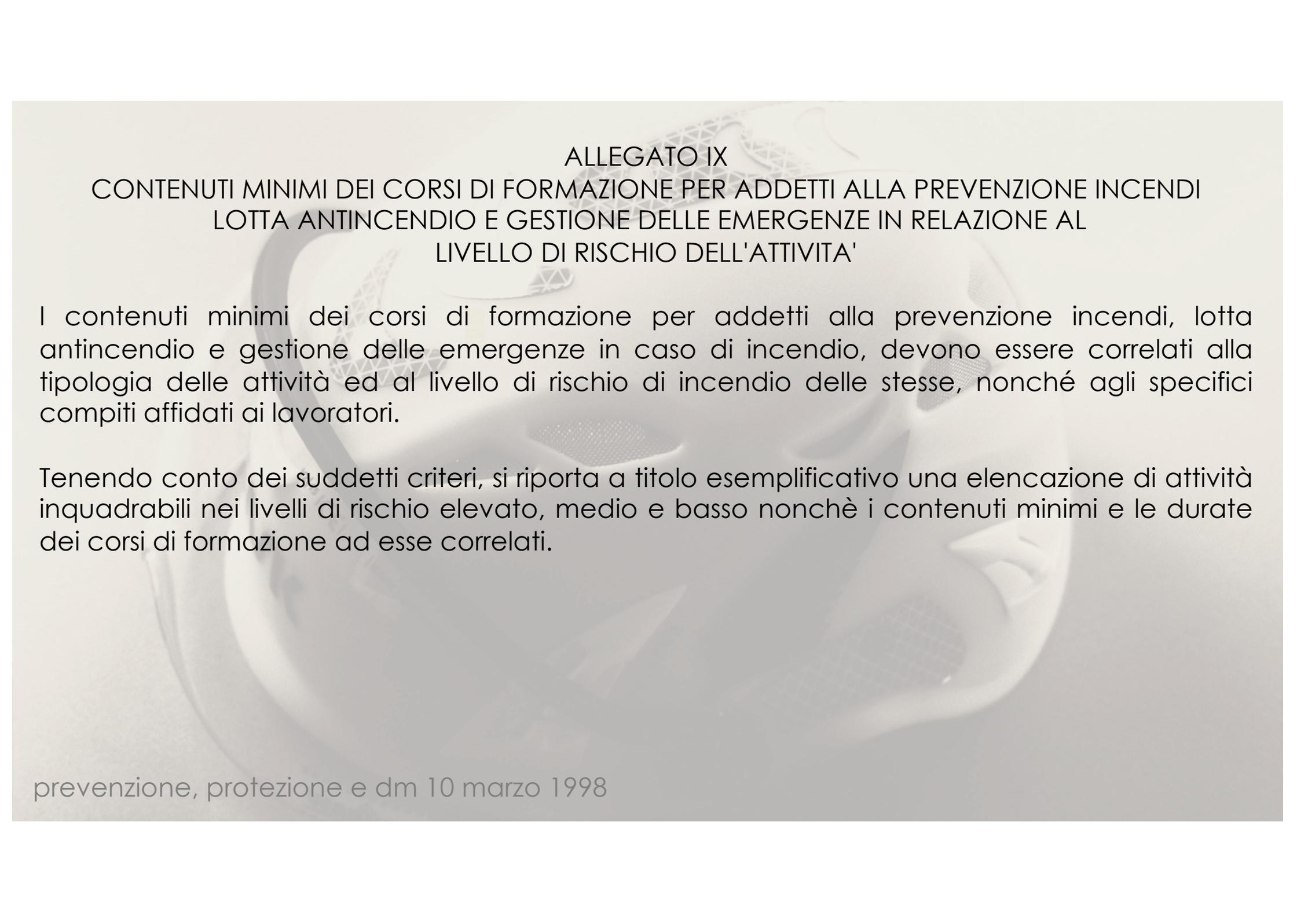
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

Art. 7 - formazione degli addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio
e gestione dell'emergenza

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

ALLEGATO IX

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN
RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'

The background of the slide is a faded, grayscale image of a fire helmet, showing the top and side with its characteristic mesh and padding.

ALLEGATO IX
CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN RELAZIONE AL
LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

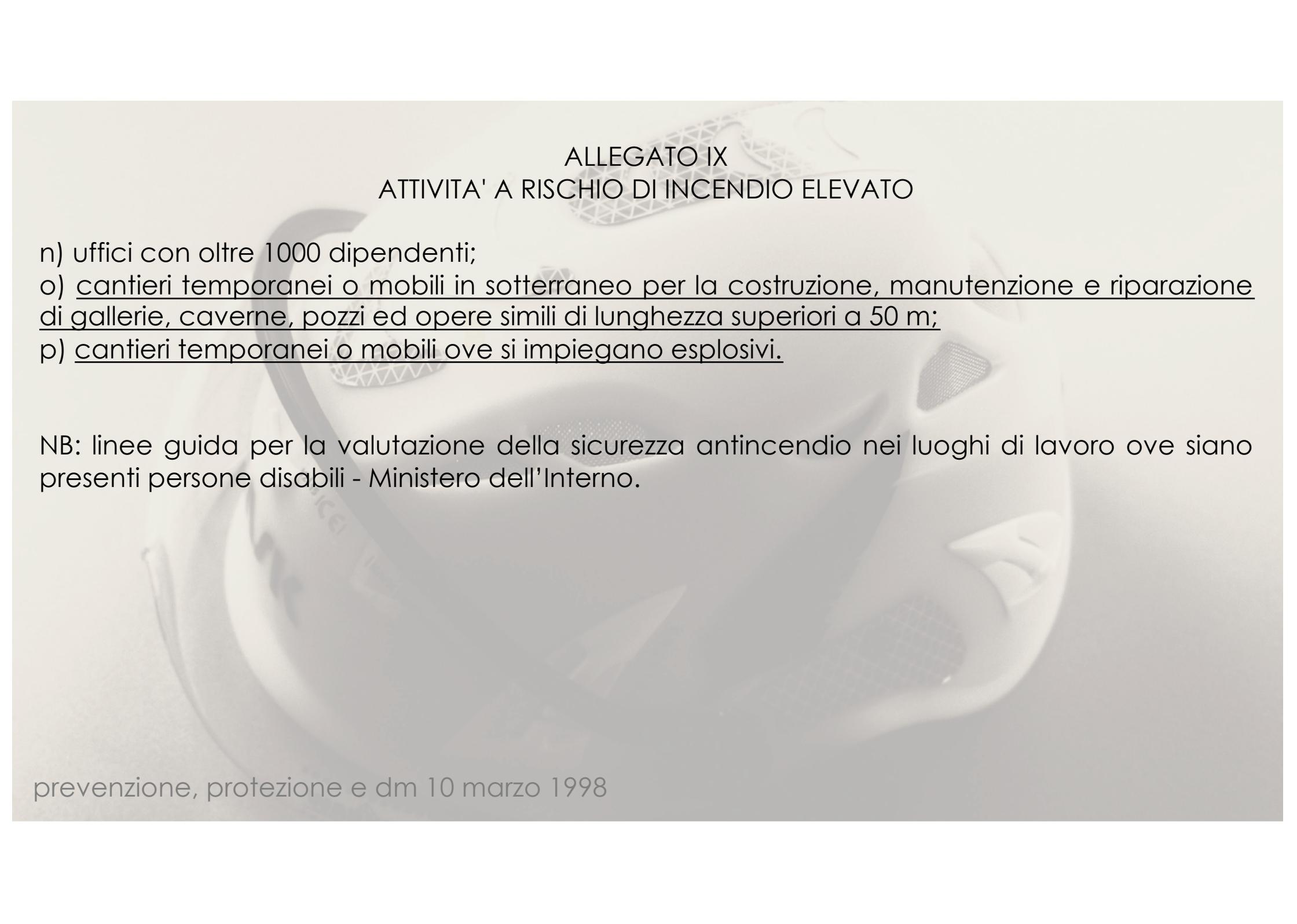
Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati.

ALLEGATO IX ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

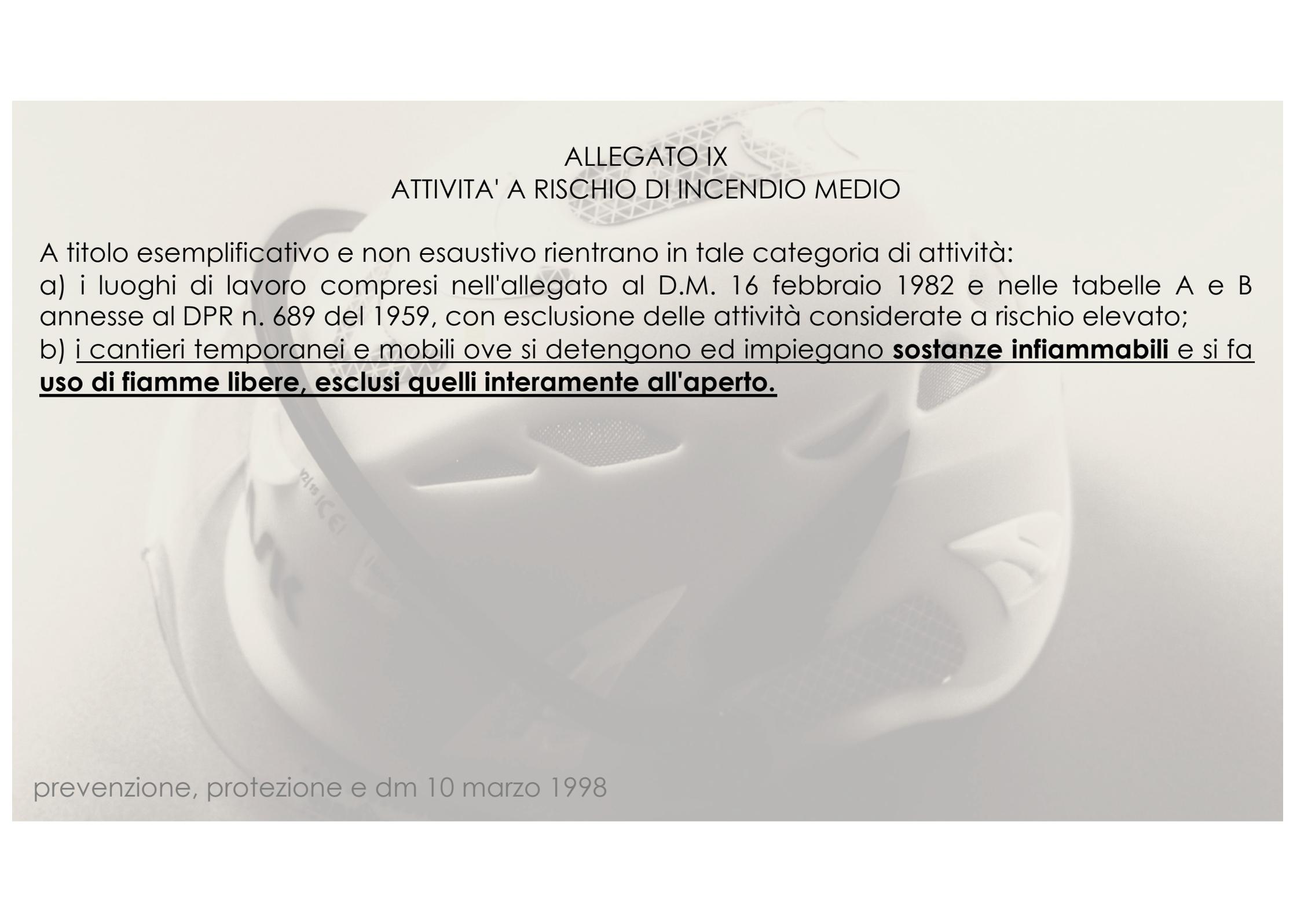
- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- e) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;



ALLEGATO IX
ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiori a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

NB: linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili - Ministero dell'Interno.



ALLEGATO IX
ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

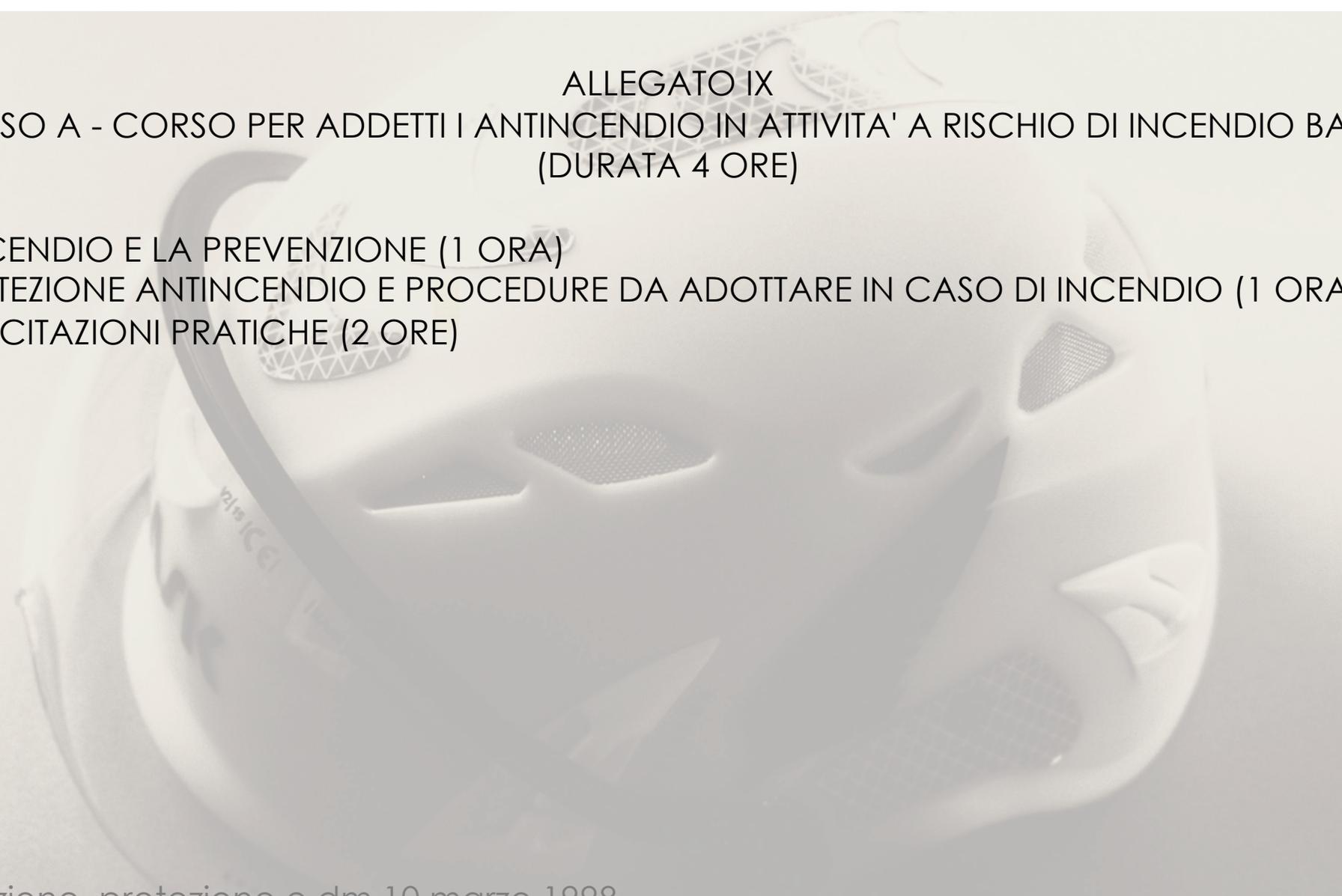
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano **sostanze infiammabili** e si fa **uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.**



ALLEGATO IX ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.



ALLEGATO IX

CORSO A - CORSO PER ADDETTI I ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
(DURATA 4 ORE)

- 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)
- 2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)
- 3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)



ALLEGATO IX

CORSO A - CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
(DURATA 8 ORE)

- 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (2 ORE)
- 2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)
- 3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)



ALLEGATO IX
CORSO A - CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
(DURATA 16 ORE)

- 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (4 ORE)
- 2) PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)
- 3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)
- 3) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)

LA PREVENZIONE INCENDI

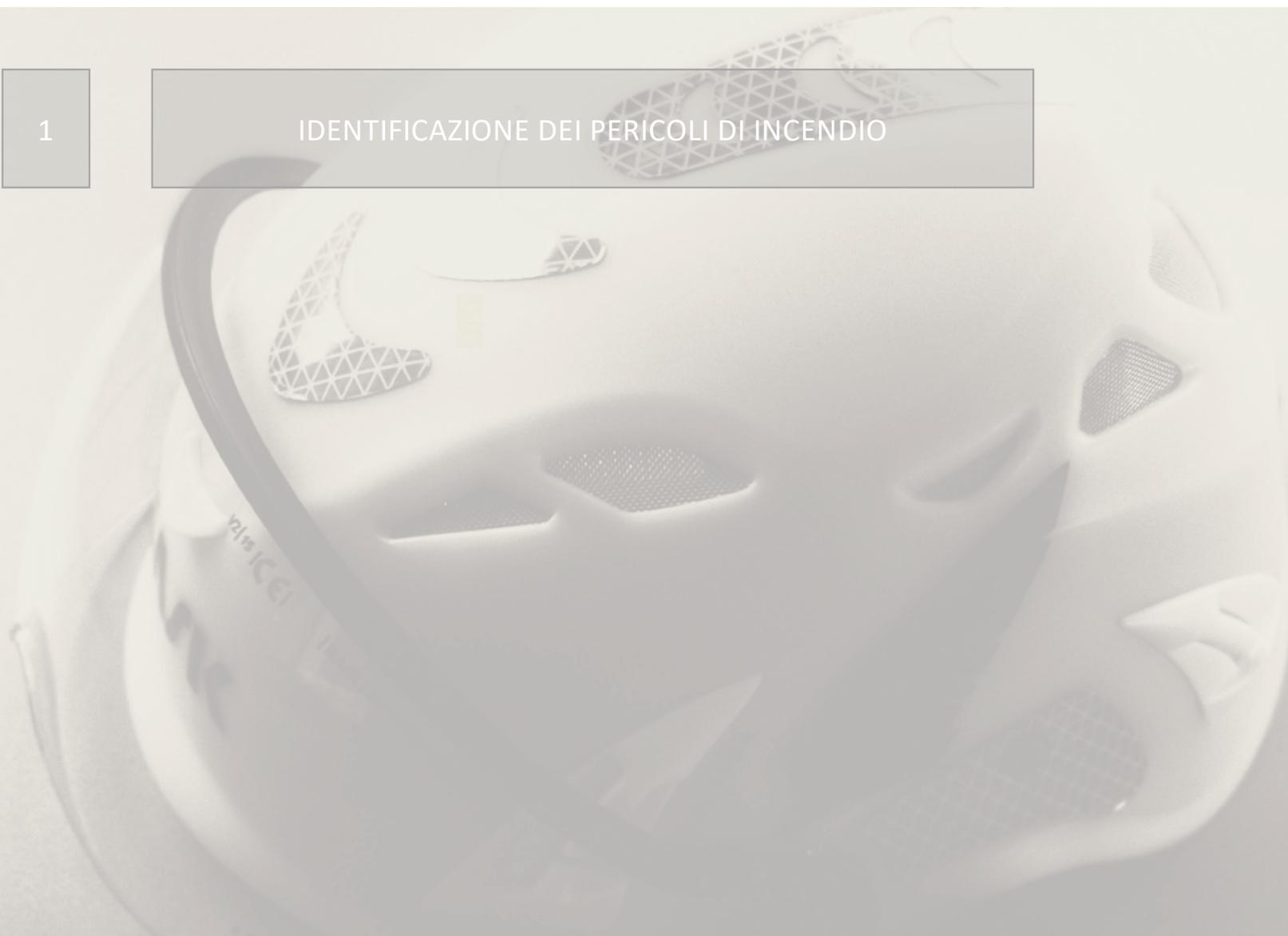
La prevenzione incendi è orientata alla salvaguardia dell'incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell'ambiente.

Le azioni **preventive** e **protettive** non devono essere considerate **“alternative”** ma **“complementari”** tra loro.

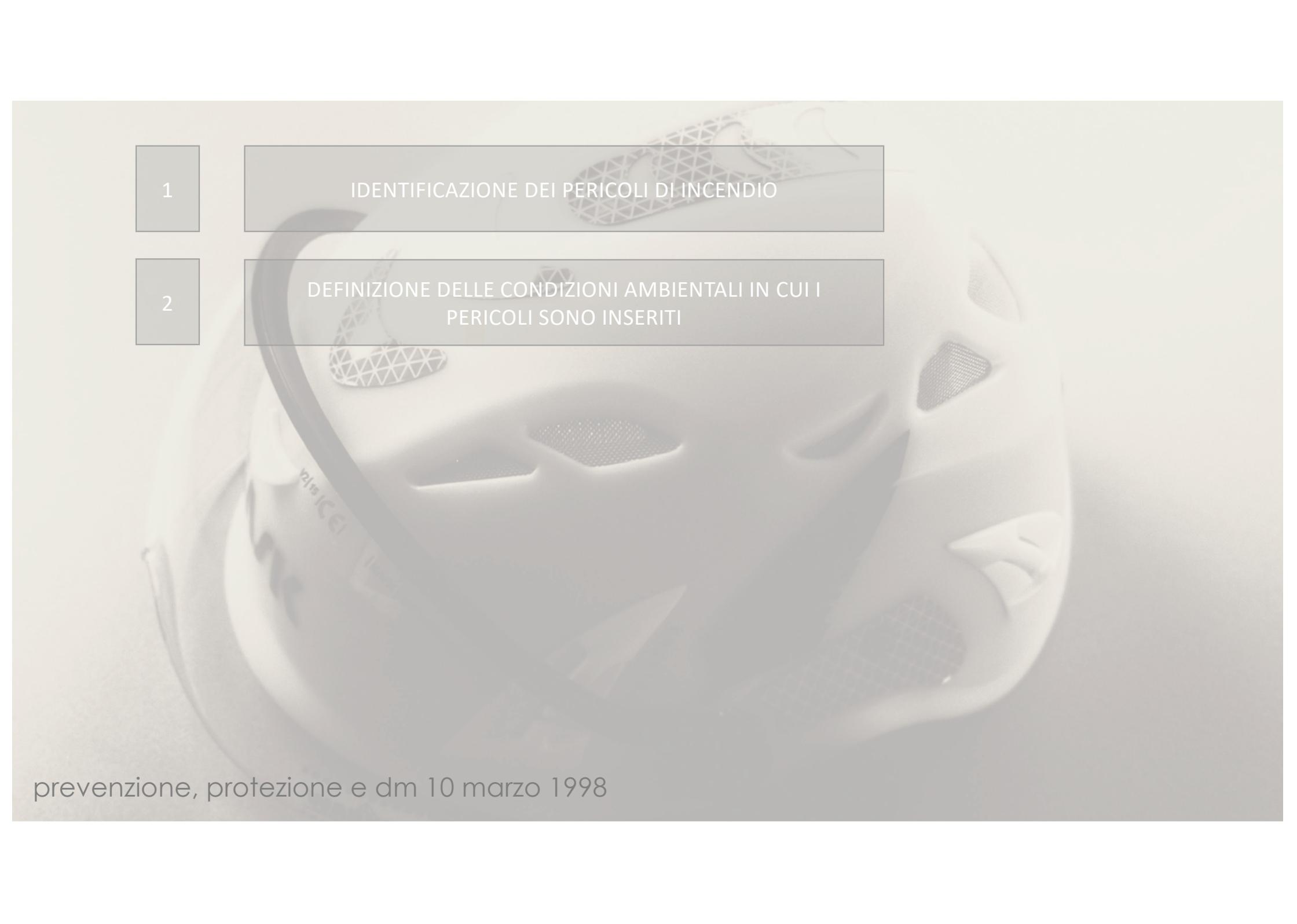


1

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO



prevenzione, protezione e dm 10 marzo 1998



1

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

2

DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IN CUI I
PERICOLI SONO INSERITI

prevenzione, protezione e dm 10 marzo 1998

1

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

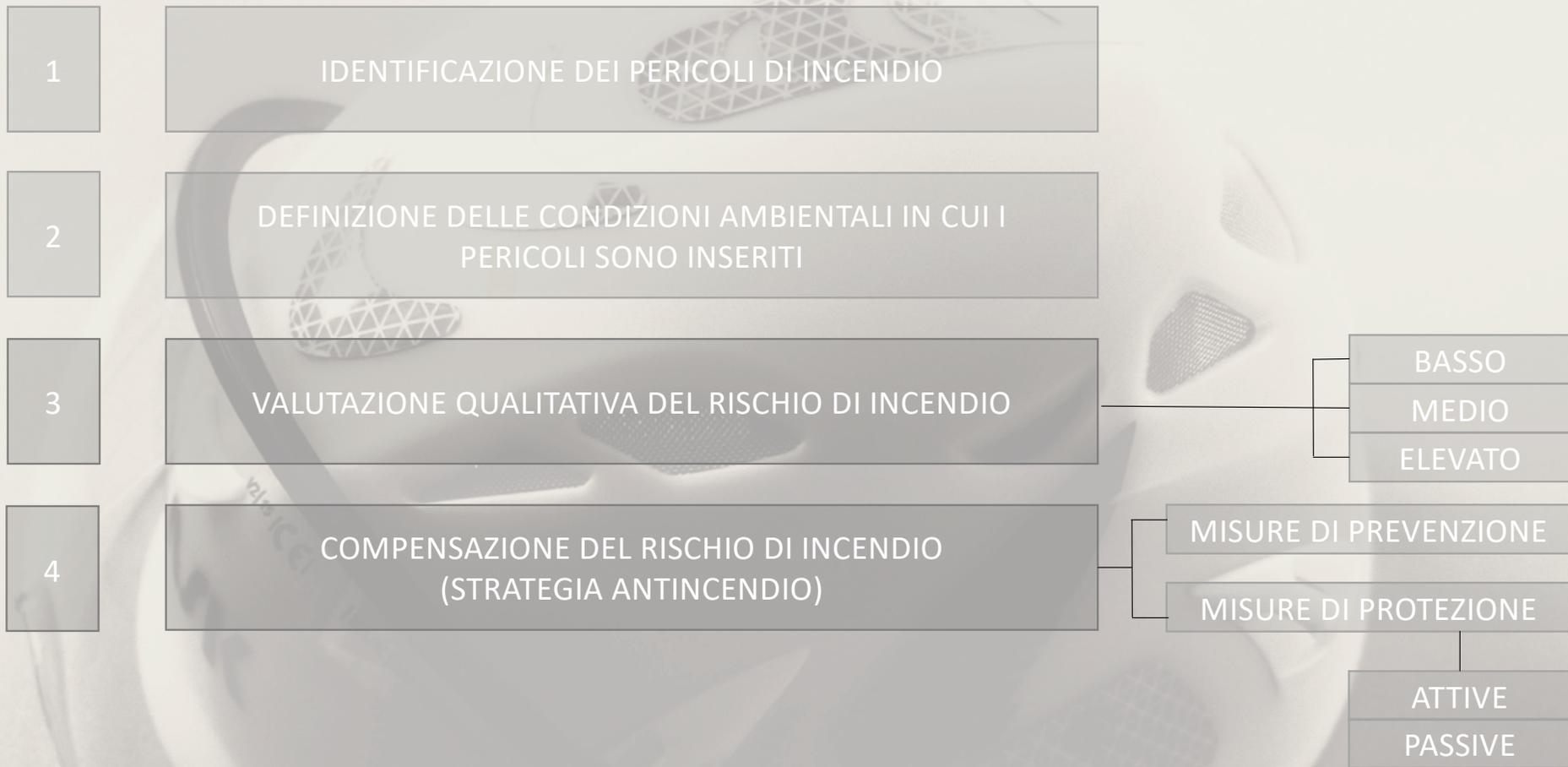
2

DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IN CUI I PERICOLI SONO INSERITI

3

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO DI INCENDIO

- BASSO
- MEDIO
- ELEVATO



prevenzione, protezione e dm 10 marzo 1998